

## Disposizioni per l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso

Scritto da Sabrina Raffaelli

Venerdì 17 Aprile 2020 09:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Aprile 2020 10:02

---

ORDINANZA N.4 DEL 17-04-2020 Disposizioni per l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso

IL SINDACO

### ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", le seguenti misure:

1. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso dal giorno di pubblicazione del presente atto, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale;
2. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso dal giorno di pubblicazione del presente atto, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;

La presente ordinanza ha validità fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge;

## **Disposizioni per l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso**

Scritto da Sabrina Raffaelli

Venerdì 17 Aprile 2020 09:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Aprile 2020 10:02

---

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

[ordinanza n. 4 del 17-04-2020.pdf](#)